



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 136 del 29/07/2020

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA. - IDROENZA POWER S.R.L. CONTRO PROVINCIA DI PARMA . - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con Ricorso notificato alla Provincia di Parma l'01/07/2020 ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 14586 del 02/07 successivo, la Idroenza Power S.r.l., con sede in Palanzano (PR), Piazza dei Boresc n. 2 adiva il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, per l'annullamento della determinazione del canone per l'occupazione permanente del suolo pubblico (e limitatamente alla stessa) contenuta nella "Concessione per lavori di scavo a cielo aperto per attraversamento al servizio dell'impianto idroelettrico per allacciamento Rete Enel sulla S.P. 665R dal Km 0+83 al Km 1+579 nel Comune di Palanzano, Località Ranzano prot. n. 8525/2020", rilasciata dalla Provincia di Parma e comunicata alla ricorrente a mezzo P.E.C. in data 10/04/2020, nella parte in cui dispone quanto segue:

"Canone per l'occupazione permanente del suolo pubblico: il canone è determinato, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, approvato con atto C.P. n. 73/2014 moltiplicando la tariffa di base, come ulteriormente specificato nell'allegato B, per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.

(Tariffa base x Coefficiente specifico) x mq 753,00 ovvero 753,00 x 15,60 x 1,2 per un totale annuo con arrotondamento di € «14.100,00» («quattordicimilaecento»).

Il versamento complessivo di € 14.100,00 per la corrente annualità dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presente autorizzazione, negli anni successivi dovrà essere effettuato, entro il 30 aprile di ogni anno sul conto corrente postale n. [omissis] o sul conto corrente bancario IBAN [omissis], causale [omissis]

La mancata comunicazione e la relativa attestazione di pagamento comporta la rinuncia al provvedimento stesso, per cui ogni eventuale occupazione sarebbe illegittima e soggetta alle sanzioni previste dal Codice della Strada.";

- del Regolamento della Provincia di Parma in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali approvato con atto C.P. n. 73 del 15 dicembre 2014, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito specificato;

- per quanto occorrer possa, dell'eventuale silenzio – rifiuto (diniego implicito) della Provincia di Parma formatosi in relazione all'istanza di riesame presentata in data 3.5.2020 da Idroenza Power S.r.l. ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali;

- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, successivi, connessi, collegati, conseguenti, anche al momento non conosciuti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione della Provincia di Parma prot. n. 2020/8734 del 15.04.2020;

e per sentir accogliere le seguenti domande:

Voglia l'Ill.mo T.A.R Emilia Romagna, Sezione di Parma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del canone per l'occupazione del suolo pubblico nella misura pretesa dalla Provincia di Parma nella citata concessione, pari a euro 14.100,00 annui e quindi accertare e dichiarare come non dovuta la somma a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico così come quantificata dalla Provincia;

- condannare la Provincia di Parma alla restituzione, in tutto o in parte e comunque oltre interessi dal dovuto al soddisfo, delle somme versate con bonifico in data 14.04.2020 (euro 1.450,15) e in data 16.04.2020 (euro 12.651,36) da Idroenza Power S.r.l. a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico, per un importo complessivo pari a €. 14.100,00, e comunque alla restituzione di tutte le somme che dovessero essere nel frattempo pagate dalla ricorrente per non interrompere l'attività / il rifornimento di energia.
Il tutto con vittoria delle spese legali (compresi contributo unificato e accessori) in favore della odierna ricorrente;

Ritenute:

da questa Presidenza inammissibili e/o infondate le pretese avanzate dalla Società ricorrente e che sussistano pertanto fondati motivi per resistere nel giudizio di che trattasi; motivi in quanto tali idonei per dar luogo alla nomina di un legale da proporre alla tutela dell'Ente;

Vista la nota di posta elettronica del 07/07/2020, prodotta dal Funzionario P.O. Viabilità e Sicurezza Stradale - Coordinamento P.O. Servizio Viabilità e Infrastrutture, con cui veniva trasmessa la documentazione utile per l'istruzione della necessaria attività defensionale da esperirsi nel giudizio come sopra promosso;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi così la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Visto:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precisato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2° dell'Avviso stesso;

Considerato:

che in esito ad apposita procedura comparativa indetta il 07/07/2020, nell'ambito della quale presentavano le proprie offerte n. 3 legali individuati nell'Elenco pertinente per materia del precisato Albo e, come tali, interpellati, l'offerta risultata migliore e comunque congrua rispetto ai parametri di cui al D.M.55/2014 ed alla disciplina dell'equo compenso, è risultata corrispondere a quella prodotta dall'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi di Parma, sito a Parma in Via Mistrali n. 4, come emerge da apposito verbale di comparazione conservato agli atti d'ufficio;

che del professionista come sopra individuato sono stati valutati, al pari di quanto avvenuto rispetto agli altri partecipanti interpellati, le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto della vertenza, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

Dato atto pertanto dell'opportunità di avvalersi, per la tutela dell'Amministrazione nella vertenza di cui trattasi, dell'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi di Parma, sito a Parma in Via Mistrali n. 4;

Ritenuto:

di affidare così al predetto procuratore l'incarico di tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in premessa, conferendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella fase di merito, in quella eventuale cautelare nonché in quella inerente possibili motivi aggiunti; tutte le predette fasi sono da intendersi già contemplate nell'impegno di spesa di cui appresso;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

Ritenuto di prevedere, a favore dell'Avv. Carlo Masi, una spesa di €. 4.000,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 600,00.= per rimborso forfetario al 15%, €. 184,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 1.052,48.= per I.V.A. al 22% e così, complessivamente, €. 5.836,48.=, come precisato dal legale in

parola in sede di presentazione del preventivo richiesto;
Dato atto altresì che:

ai fini della liquidazione delle proprie spettanze e ferma restando la quantificazione delle stesse nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le spese vive, che rimarranno pertanto a carico del legale incaricato;

Considerato:

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2019, veniva approvato il D.U.P. 2020-2022;

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, veniva approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020, contestualmente al Piano della Performance sempre 2020-2022;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di affidare all'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi di Parma, sito a Parma in Via Mistrali n. 4, presso il quale viene altresì eletto domicilio ad ogni effetto di legge, la tutela delle ragioni della Provincia di Parma nel giudizio di cui in premessa, promosso con Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, notificato alla Provincia di Parma l'01/07/2020 ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 14586 del 02/07 successivo, dalla Idroenza Power S.r.l., con sede in Palanzano (PR), Piazza dei Borese n. 2 ;

di conferire al predetto procuratore ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari, in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella fase di merito, in quella eventuale cautelare nonché in quella inerente possibili motivi aggiunti; tutte le predette fasi sono da intendersi già contemplate nell'impegno di spesa già descritto in narrativa;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €. 5.836,48.=, quale importo richiesto dal legale incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incumbenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di dare mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la formalizzazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del

presente atto;

di dare atto:

che la spesa complessiva di €. 5.836,48.=, riservata all'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi di Parma, farà carico al capitolo 305700650000 (Att amministrativa e legale patrocinio legale) del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità.

che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2020;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1993 /2020** ad oggetto:

" RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA. - IDROENZA POWER S.R.L. CONTRO PROVINCIA DI PARMA . - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 29/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **1993 / 2020** ad oggetto:

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA. - IDROENZA POWER S.R.L. CONTRO PROVINCIA DI PARMA . - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma , 29/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale